

VERBALE N. 15/2021

L'anno duemilaventuno, addì 15 del mese di dicembre, il Revisore Unico dei Conti, nominato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 55 in data 28 dicembre 2020 nella persona della dott.ssa Daniela Zambon

VISTO:

- l'art. 36, comma 1, del D. Lgs. 165/2001, e s.m.i, il quale prevede che per rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo eccezionale le amministrazioni pubbliche possono avvalersi delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego di personale previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, nel rispetto delle procedure di reclutamento vigenti;
- l'art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010, e s.m.i, il quale consente di assumere con le forme flessibili entro un tetto di spesa pari al 50% di quella sostenuta al medesimo titolo nel 2009, tetto che sale al 100%, per gli Enti Locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui all'art. 1, commi 557 e 562 della Legge 27.12.2006, n. 296 e ss.mm. Per gli E.L. che non hanno avuto spesa nell'anno 2009 il legislatore ha dato la possibilità di riferirsi al triennio 2007-2009;

PRESO ATTO che:

- il Comune di Moriago della Battaglia non ha sostenuto spese per contratti di lavoro flessibile nel 2009, mentre, invece nel triennio 2007/2009 questo ente ha sostenuto pari a complessivi €. 37.969,36 che, tradotta nel valore di media del triennio assomma ad €. 12.656,45 che, usando la dizione introdotta dalla delibera n° 15/2018 della Corte dei Conti, può definirsi inidoneo a costituire un vero parametro di riferimento assunzionale;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 61 del 23-06-2021, esecutiva ai sensi di legge, è stato individuato in €. 32.000,00 annui il nuovo parametro di riferimento per il limite di spesa, relativo al lavoro flessibile, previsto dall'art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010, motivando l'innalzamento del parametro per l'assunzione di un Istruttore Tecnico cat. C a tempo pieno e determinato (1 anno) a fronte dell'*imprevista necessità di dover oggi far fronte ad un servizio essenziale poiché l'entrata in vigore della norma straordinaria riferita al "superbonus 110%" costringe il numero limitato di personale oggi presente presso l'ufficio tecnico comunale e non diversamente potenziabile con riassegnazioni interne, a dover assolvere alle gravose incombenze istruttorie assolutamente aggiuntive rispetto al normale carico di lavoro e sicuramente non rimandabili o ritardabili con piani di disbrigo e trattazione delle istanze dei cittadini giacché gli stessi, in caso di inerzia o anche solo di ritardo nelle risposte da parte dell'Ufficio comunale, rischiano di patire penalizzazioni economiche e perdite di vantaggi fiscali e, nello stesso tempo, l'inerzia della P.A., con il formarsi del silenzio-assenso comporta di fatto un illegittimo "condono edilizio";*

DATO ATTO che:



- la suddetta assunzione a tempo determinato per un anno, oltre a far fronte alle suddette nuove incombenze, era necessaria anche per svolgere le ordinarie attività dell'Ufficio Edilizia Privata, in quanto il Titolare di detto Ufficio, trasferitosi a seguito di concorso pubblico presso altro Comune dall'01.05.2021, con conservazione del posto durante il periodo di prova di mesi 6, come risulta da documentazione agli atti dell'ufficio personale e riportato nel Piano Triennale del Fabbisogno di Personale per l'anno 2021 - 2023. Dipendente che, su propria istanza, è stato riammesso in servizio dall'01.11.2021 e, per il quale, a seguito di comprovata e documentata grave patologia, è tutt'ora assente dal servizio avviando, successivamente, presso i competenti uffici, il procedimento per l'assegnazione allo stesso di pensione di inabilità;
- dall'01.04.2021 fino al 31.03.2022, salvo ulteriori proroghe, ai sensi dell'art. 16 ter del D.L. 162/2019, convertito in legge, si è proceduto mediante convenzione in eccedenza con il Comune di Pederobba (TV) all'assunzione, con contratto a tempo determinato e parziale (10 ore settimanali), di 1 Funzionario cat. D3/D5, al quale sono state attribuite con decreto sindacale le funzioni di Vice Segretario reggente la sede di segreteria comunale.

CONSIDERATO, inoltre, che:

- con deliberazione n. 149 dell'01-12-2021, dichiarata immediatamente eseguibile, è stata concessa l'aspettativa non retribuita per anni 1, dall'01-01-2022 al 31-12-2022, in accoglimento dell'istanza dell'Istruttore Direttivo Assistente Sociale cat. D pos. Ec. D1 - matricola n. 21043 e che, pertanto, il posto è da intendersi a tutti gli effetti coperto, rendendo, tuttavia, necessaria la sostituzione della suddetta dipendente, con personale di medesimo profilo/qualifica professionale di cat. D a tempo pieno e determinato per 1 anno;
- che dal 31-12-2021 sarà vacante il posto di Collaboratore Professionale Amministrativo cat. B3/B3, in quanto il Titolare di detto Ufficio, che cesserà dal 31-12-2021, a seguito di assunzione in qualità di Istruttore Amministrativo cat. C - pos. Ec. C1, mediante scorrimento di graduatorie concorsuali da altri enti, ha chiesto la conservazione del posto durante il periodo di prova di mesi 6, come risulta da documentazione agli atti dell'ufficio personale, rendendosi necessaria la sua sostituzione mediante personale dipendente a tempo determinato di pari profilo e qualifica professionale per n. 6 mesi.

RILEVATO:

- che con delibera n. 1/2017 la Sezione Autonomie della Corte dei Conti ha previsto che gli Enti che non abbiano fatto ricorso a tali tipologie contrattuali di tipo flessibile né nel 2009, né nel triennio 2007/2009, hanno comunque la possibilità di individuare, con motivato provvedimento, un nuovo parametro di riferimento costituito dalla spesa, previa idonea motivazione in ordine alla sussistenza delle circostanze eccezionali e temporanee, strettamente necessaria per far fronte ad un servizio essenziale per l'ente. Il tutto nel rispetto dell'art. 36, comma 2 del D.Lgs 165/2001, che prevede le forme di lavoro flessibile solo per esigenze temporanee o eccezionali;
- che, successivamente, evolvendo l'interpretazione data nel caso più radicale

valutato con l'appena richiamata delibera n.1/2017, la stessa Sezione Autonomie della Corte dei Conti, con la deliberazione n. 15 del 24 luglio 2018, ha previsto che gli Enti come il Comune di Moriago della Battaglia che abbiano comunque sostenuto spese per contratti di lavoro flessibile per importi, però irrisori ed inidonei a costituire un concreto ed utile parametro di riferimento assunzionale, possono ugualmente beneficiare del regime limitativo più favorevole previsto dall'art. 9, comma 28 procedendo comunque ad assunzioni flessibili volti a soddisfare esigenze temporanee ed eccezionali: la nuova soglia di spesa, anche in queste fattispecie – così come nel caso della delibera n. 1/2017 - dovrà costituire il parametro finanziario da prendere a riferimento per gli anni successivi qualora sussista un'effettiva necessità di garantire servizi essenziali e la scelta assunzionale da adottare ubbidisca ad un principio di ragionevolezza, economicità ed efficacia;

CONSIDERATO, infatti, che i magistrati contabili si sono pronunciati sulla questione di massima, posta dalla Sezione regionale di controllo per il Veneto (del.180/2018), in merito alla applicabilità dei limiti assunzionali anche agli Enti locali che abbiano sostenuto spese per contratti di lavoro flessibile, nel 2009 o nel triennio 2007/2009 per importi irrisori inidonei a costituire parametro di riferimento assunzionale. Il Collegio ha enunciato il seguente principio di diritto: *“Ai fini della determinazione del limite di spesa previsto dall'art. 9, comma 28, del d.l. n. 78/2010 e s.m.i., l'Ente locale di minori dimensioni che abbia fatto ricorso alle tipologie contrattuali ivi contemplate nel 2009 o nel triennio 2007-2009 per importi modesti, inidonei a costituire un ragionevole parametro assunzionale, può, con motivato provvedimento, individuarlo nella spesa strettamente necessaria per far fronte, in via del tutto eccezionale, ad un servizio essenziale per l'ente. Resta fermo il rispetto dei presupposti stabiliti dall'art. 36, commi 2 e ss., del d.lgs. n. 165/2001 e della normativa – anche contrattuale – ivi richiamata, nonché dei vincoli generali previsti dall'ordinamento”.* la richiamata delibera n. 15/2018, ha ammesso la possibilità di individuare una nuova base di spesa, abbandonando, di fatto, il valore inidoneo derivante dalla media del triennio 2007/2009 così da definire come nuovo parametro di riferimento il costo minimo che risulta necessario per effettuare le assunzioni con le quali l'Ente deve far fronte ad un servizio essenziale”;

APPURATO che il Comune di Moriago della Battaglia si trova a far fronte alle suddette impreviste necessità, dovendo garantire la piena funzionalità e lo svolgimento dei suddetti servizi essenziali;

RILEVATO che l'attuale limitato organico dell'Ente non consente l'assolvimento delle sempre più numerose incombenze istruttorie, con riassegnazioni interne;

RITENUTO che l'importo di €. 32.000,00 non è idoneo a costituire un ragionevole parametro assunzionale per il lavoro flessibile, stante le succitate e motivate necessità dell'Ente, al fine di assicurare l'erogazione di servizi essenziali e, dunque, così come si è espressa la citata Corte dei Conti, dovrà prendersi per riferimento per il solo anno 2022 l'importo di €. 85.000,00;

VERIFICATA la sussistenza delle seguenti condizioni e precisamente:

- che il Comune ha rispettato il principio di pareggio di bilancio nel corso del 2020;

- che il Comune ha rispettato il limite di spesa del personale di cui all'art. 1, comma 557 quater della L. 296/2006 e s.m.i, assicurando il contenimento della spesa di personale con riferimento al valore medio del triennio 2011-2013;
- che il Comune non versa nelle condizioni di Ente strutturalmente deficitario, ai sensi dell'art. 242 del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i.;

VISTA la proposta di deliberazione della Giunta Comunale n. 220 del 14-12-2021:

- di rideterminare per il solo anno 2022, stante le summenzionate motivazioni, il parametro di riferimento, ai fini del limite di cui all'art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010, per rapporti di lavoro flessibile, in €. 85.000,00, importo della spesa necessaria per far fronte in via del tutto eccezionale a servizi essenziali per l'ente.
- di confermare, per le successive annualità, l'importo di €. 32.000,00 come parametro di riferimento del limite di spesa per qualsiasi tipologia di assunzione di lavoro flessibile, salvo ulteriori modifiche, sulla base di nuove esigenze e disposizioni normative

PRENDE ATTO

della **proposta di deliberazione di Giunta Comunale n. 220 del 14-12-2021** avente ad oggetto "Parametro di riferimento per il limite di spesa del lavoro flessibile previsto dall'art. 9, comma 28, d.l. 78/2010. Integrazione deliberazione di Giunta Comunale n. 61/2021 e individuazione nuovo parametro per l'anno 2022".

IL REVISORE UNICO

Dott.ssa Daniela Zambon

